



MODELLO 770 - 2015

“Il modello 770 e cosa cambia per il sostituto d’imposta nel 2015”

*Dott. Carlo Cavalleri
Dott. Marco Zambonini*

*Studio Associato
Barillari Lapolla Cavalleri*



Buongiorno,

oggi analizzeremo assieme il modello 770 semplificato 2015, la dichiarazione con la quale i sostituti d'imposta comunicano all'Agenzia delle Entrate le ritenute calcolate, i versamenti effettuati, i crediti e le compensazioni eseguite nell'anno 2014; rivedremo così ogni prospetto che compone la dichiarazione, e mi soffermerò in particolare sulle – peraltro poche - novità introdotte quest'anno dall'amministrazione finanziaria.

Iniziamo col ricordare che in realtà la dichiarazione 770 si compone di due parti distinte, identificate rispettivamente come modello 770 Semplificato e modello 770 Ordinario: anche se oggi ci concentreremo solo sulla parte “Semplificato” non dobbiamo dimenticare che, ove ne ricorressero le condizioni, cioè qualora ad esempio il sostituto d'imposta avesse operato nel 2014 ritenute su dividendi, o su proventi da partecipazione, oppure su redditi di capitale, l'obbligo dichiarativo non si esaurisce con la sola presentazione della parte “Semplificata”, ma è necessario presentare anche la parte cosiddetta “Ordinaria”.

Peraltro il ricorrere di tale ipotesi potrebbe, inoltre, aver dirette conseguenze anche sulla parte Semplificata della dichiarazione: infatti, ove il sostituto d'imposta avesse effettuato compensazioni “interne” (anche dette “verticali”) fra tributi attinenti al modello 770 Semplificato e tributi relativi invece al modello 770 Ordinario i prospetti dei versamenti e delle compensazioni

(contraddistinti dalla codifica ST, SV ed SX) non potrebbero essere inclusi nel mod. 770 Semplificato ma dovrebbero essere dichiarati con il mod. 770 Ordinario.

La scadenza di presentazione per entrambi i modelli è fissata a **Venerdì 31 luglio 2015**: l'obbligo dichiarativo si può assolvere esclusivamente per via telematica, e a tal fine l'Agenzia delle Entrate rende disponibile gratuitamente un software che consente la compilazione della dichiarazione e la preparazione del file telematico da inviare, invio che avverrà utilizzando preferibilmente il servizio telematico Entratel; in alternativa, qualora il sostituto d'imposta provveda direttamente all'adempimento, senza cioè servirsi di uno degli intermediari abilitati, nemmeno in parte, e la dichiarazione sia presentata per un numero di soggetti non superiore a venti, è consentito l'utilizzo del servizio Fisconline. In particolare gli intermediari abilitati possono avvalersi solo del servizio Entratel.

Il modello 770 semplificato può essere suddiviso in due parti, se ciò risulta più agevole per il sostituto d'imposta, affidando l'invio delle certificazioni di lavoro dipendente e relativi prospetti di versamento ad un intermediario e l'invio delle certificazioni di lavoro autonomo ad altro intermediario. Come vedremo più avanti, analizzando i prospetti di versamento, qualora fossero state effettuate durante l'anno compensazioni interne fra tributi relativi ai lavoratori dipendenti e tributi

attinenti ai lavoratori autonomi non è possibile suddividere i prospetti di versamento ma questi debbono essere inclusi per intero in una delle due parti nelle quali la dichiarazione modello 770 Semplificato è stata suddivisa.

Il modello 770 Semplificato 2015 è composto da:

- un frontespizio, contenente principalmente i dati identificativi del sostituto d'imposta dichiarante e quelli dell'intermediario abilitato che si occuperà dell'invio telematico della dichiarazione;
- dalle comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente ed assimilati ed assistenza fiscale, relativo al personale per il quale nell'anno il sostituto d'imposta ha effettuato ritenute fiscali, previdenziali e derivanti dall'assistenza fiscale (modelli 730/4);
- dalle comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, concernenti le ritenute calcolate sui compensi erogati a quella tipologia di lavoratori;
- dal Prospetto "SS", dove sono totalizzati alcuni degli importi contenuti nelle altre sezioni della dichiarazione;
- dal Prospetto "ST", dove sono elencati ritenute e versamenti effettuati nell'anno, tranne quelli relativi alle addizionali comunali all'IRPEF, che devono essere indicate in apposito prospetto;

- dal Prospetto “SV”, nel quale appunto vengono dichiarate le ritenute ed i versamenti effettuati per addizionale comunale;
- dal Prospetto “SX” che riporta un riepilogo dei crediti maturati e quelli utilizzati nell’anno tramite compensazione interna, dando così modo all’amministrazione finanziaria di conciliare importi trattenuti ed importi effettivamente versati;
- dal Prospetto “SY”, relativo alle ritenute effettuate nel contesto di procedure di pignoramento presso terzi e quelle operate dalle banche e da Poste Italiane SpA sui bonifici disposti per lavori di recupero edilizio e/o risparmio energetico.

Il frontespizio

Iniziamo quindi ad analizzare il frontespizio. Anzitutto occorre definire il “tipo” dichiarazione:

TIPO DI DICHIARAZIONE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Correttiva nei termini		Dichiarazione integrativa		Correttiva/integrativa parziale
				Eventi eccezionali

ricordo che la dichiarazione è “Correttiva nei termini” se, al fine appunto di correggere quanto dichiarato, si procedere ad un re invio del modello prima della scadenza di presentazione; ove al contrario il nuovo invio avvenga dopo il termine ordinario di scadenza la dichiarazione assumerà la tipologia “Integrativa”; nel rigo “tipi” dichiarazione sono inoltre presenti altre due caselle:

- Correttiva/Integrativa parziale, da barrare quando si desideri inviare all’Agenzia delle Entrate solo le comunicazioni da correggere, non l’intera dichiarazione come avviene nel caso dell’invio “correttivo” e “Integrativo”, opzione però questa utilizzabile unicamente dai sostituti d’imposta che abbiamo inviato più di 200 comunicazioni (fra lavoro dipendente e lavoro autonomo);

- Eventi eccezionali, casella che dovrà essere compilata dal sostituto d'imposta che, a causa appunto di un evento eccezionale verificatosi nel 2014, ha ritardato e/o non effettuato ritenute fiscali e/o previdenziali alle quali sarebbe stato altrimenti tenuto; la casella deve essere compilata indicando uno dei codici da 1 a 8 previsti dall'Agenzia delle Entrate ed elencati nelle istruzioni per la compilazione del modello, elencazione aggiornata ai numerosi eventi purtroppo verificatisi nel corso del 2014.

Una volta definito il tipo di dichiarazione è necessario indicare i dati identificati del sostituto d'imposta, tenendo presente che per principio generale tutti i dati ivi indicati sono da riportare con riferimento al momento di presentazione della dichiarazione; peraltro se ad esempio la sede legale e/o il domicilio fiscale sono variati rispetto a quanto indicato nella dichiarazione presentata lo scorso anno è altresì necessario indicare il mese e l'anno di variazione.

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO		Cognome o Denominazione		Nome	
		<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Codice fiscale		Codice attività		Telefono o fax	
<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/> prefisso <input type="text"/> numero	
Indirizzo di posta elettronica		<input type="text"/>			

Seguono poi i dati identificati del rappresentate firmatario della dichiarazione, avendo cura di specificare il tipo di carica rivestita all'atto delle dichiarazione, cioè in pratica il titolo che consente al firmatario di adempiere validamente all'obbligo dichiarativo.

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE			
Codice fiscale	Codice carica	Data apertura fallimento giorno mese anno	Data carica giorno mese anno
Cognome	Nome	Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	
Data di nascita giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia (sigla)	
Codice Stato estero	Stato federato, provincia, contea	Località di residenza	
Indirizzo estero	Telefono o cellulare prefisso numero	Codice fiscale società o ente dichiarante	

Il successivo riquadro “Redazione della dichiarazione”, composto a sua volta di quattro sezioni alternative, consente di comunicare all’Agenzia delle Entrate se e come la dichiarazione è stata suddivisa.

REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ciascuna sezione è alternativa alle altre	SEZIONE I - TRASMISSIONE INTEGRALE MODELLO 770 SEMPLIFICATO Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro dipendente ed assimilati		Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro autonomo e provvigioni		(barrare la casella)			Presenza di modello 770 ordinario 2015
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	SS <input type="checkbox"/>	ST <input type="checkbox"/>	SV <input type="checkbox"/>	SX <input type="checkbox"/>	SY <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	SEZIONE II - TRASMISSIONE MODELLO 770 SEMPLIFICATO CON SUCCESSIVO INVIO DI ST, SV E SX NEL MODELLO 770 ORDINARIO Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro dipendente ed assimilati		Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro autonomo e provvigioni		(barrare la casella)			Presenza di modello 770 ordinario 2015
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	SS <input type="checkbox"/>	SY <input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
Casi di non trasmissione dei prospetti ST, SV e SX <input type="checkbox"/>	SEZIONE III - TRASMISSIONE MODELLO 770 SEMPLIFICATO PER LE SOLE COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro dipendente ed assimilati				(barrare la casella)			Presenza di modello 770 ordinario 2015
	<input type="text"/>	SS <input type="checkbox"/>	ST <input type="checkbox"/>	SV <input type="checkbox"/>	SX <input type="checkbox"/>	SY <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte della dichiarazione							<input type="text"/>
	SEZIONE IV - TRASMISSIONE MODELLO 770 SEMPLIFICATO PER LE SOLE COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro autonomo e provvigioni				(barrare la casella)			Presenza di modello 770 ordinario 2015
	<input type="text"/>	SS <input type="checkbox"/>	ST <input type="checkbox"/>	SV <input type="checkbox"/>	SX <input type="checkbox"/>	SY <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte della dichiarazione							<input type="text"/>

Se il sostituto d'imposta non intende suddividere alcunché compilerà la prima sezione

Qualora invece, come anticipato, desideri suddividere la parte “lavoro dipendente “ da quella “lavoro autonomo”, compilerà la sezione terza del prospetto intendendo comunicare che la dichiarazione in trattamento conterrà le sole ritenute relative ai lavoratori dipendente ed assimilati, mentre sarà la quarta sezione ad essere compilata se l'invio riguarda il solo lavoro autonomo; ove si utilizzasse questa opzione è però necessario sempre valorizzare il campo “Codice fiscale del soggetto che

presente la restante parte della dichiarazione” per consentire all’Agenzia delle Entrate di ricomporre il modello nella sua totalità.

Come abbiamo detto vi sono inoltre casi in cui sussiste l’obbligo di presentare anche il modello 770 Ordinario e, avendo effettuato compensazioni “interne” fra tributi appartenenti a Semplificato ed Ordinario, non è più possibile suddividere i prospetti di versamento: in questa evenienza il sostituto compilerà la seconda sezione del riquadro “redazione della dichiarazione”.

La casella “Casi di non trasmissione dei prospetti ST, SV e SX” va utilizzata per comunicare il motivo per cui non verranno presentati i prospetti relativi ai versamenti ed alle compensazioni; i casi sono solo due, una è un’esclusione normativa (le amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle con ordinamento autonomo, non sono obbligate alla compilazione di tali prospetti) mentre l’altro riguarda il sostituto d’imposta che, non avendo effettuato nessuna ritenuta nell’anno 2014, non ha nulla da dichiarare a tale titolo.

Al di fuori di questi due casi i prospetti ST, SV ed SX debbono quindi essere sempre compilati.

La successiva tabella, intitolata “Firma della dichiarazione”, non ha subito variazioni rispetto all’anno scorso:

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE		Invio avviso telematico all'intermediario <input type="checkbox"/>	
Situazioni particolari	Codice <input type="text"/>	FIRMA DEL DICHIARANTE <input type="text"/>	
Attestazione <input type="checkbox"/>	Soggetto <input type="text"/>	Codice fiscale <input type="text"/>	FIRMA <input type="text"/>
	Soggetto <input type="text"/>	Codice fiscale <input type="text"/>	FIRMA <input type="text"/>
	Soggetto <input type="text"/>	Codice fiscale <input type="text"/>	FIRMA <input type="text"/>
	Soggetto <input type="text"/>	Codice fiscale <input type="text"/>	FIRMA <input type="text"/>
	Soggetto <input type="text"/>	Codice fiscale <input type="text"/>	FIRMA <input type="text"/>

anche quest'anno la dichiarazione deve essere sottoscritta, oltre che dal dichiarante o da chi ne ha la rappresentanza, anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione, vale a dire:

- Il revisore contabile, ovvero, ove la revisione sia stata affidata ad una società di revisione, al responsabile incaricato;
- dal collegio sindacale.

Per ognuno di essi, identificato da apposito codice “tipo”, occorre indicare il codice fiscale.

La casella “situazioni particolari” presente in questa sezione è destinata ad evidenziare particolarità che riguardano la dichiarazione dei redditi per eventi accaduti successivamente alla pubblicazione delle istruzioni per la compilazione del modello rilasciate dall’Agenzia delle Entrate; di norma in questi casi l’Agenzia delle Entrate comunica con circolare cosa eventualmente indicare in questa casella.

Barrando invece la casella “invio avviso telematico all’intermediario” il firmatario della dichiarazione indica la volontà che l’eventuale comunicazione di richiesta chiarimenti su incongruenze riscontrate nella dichiarazione venga inviata all’intermediario e non al domicilio fiscale del sostituto d’imposta. Questa scelta, peraltro, deve essere confermata dall’intermediario che a sua volta barrerà nella sezione “Impegno alla presentazione telematica” la casella “Ricezione avviso telematico”:

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'intermediario	Codice fiscale dell'intermediario		N. iscrizione all'albo dei C.A.F.	
	Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione			<input type="checkbox"/>
	Ricezione avviso telematico			<input type="checkbox"/>
	Data dell'impegno	giorno	mese	anno

La scelta fra ricevere direttamente la comunicazione di irregolarità oppure farlo per il tramite dell'intermediario incaricato alla trasmissione non è irrilevante: nel primo caso il sostituto d'imposta avrà 30 giorni di tempo dal ricevimento dell'avviso per provvedere al pagamento di quanto richiesto o dare spiegazioni in merito, nel secondo caso invece il termine di trenta giorni decorrerà dal sessantesimo giorno successivo al ricevimento dell'avviso di irregolarità da parte dell'intermediario.

Tralasciando di commentare ulteriormente la sezione "Impegno alla presentazione telematica", di competenza dei professionisti incaricati dell'invio telematico, vorrei invece soffermarmi sulla sezione "Visto di conformità":

VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.	Codice fiscale del C.A.F.
	Codice fiscale del professionista	FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA
Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997		

dall'entrata in vigore della legge di Stabilità 2014, infatti, sulle dichiarazioni che si chiudono con un credito superiore a € 15.000,00 (quadro SX, righe SX32 e SX33) deve essere obbligatoriamente apposto il visto di conformità.

Il visto di conformità può essere rilasciato da un CAF o da un professionista che a sua volta, per poter apporre il visto, deve soddisfare alcune caratteristiche oggettive e soggettive, quali da esempio la stipulazione di una apposita polizza assicurativa

(ben specificata) ed aver presentato apposita comunicazione alla direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate competente in ragione del proprio domicilio fiscale.

In alternativa possono validamente assolvere a tale asseverazione dei crediti gli incaricati del controllo contabile, ovviamente se presenti. In tal caso il sostituto d’imposta dovrà aver cura di barrare la casella “Attestazione” prevista all’interno della sezione “Firma della dichiarazione”, avente appunto significato che tali soggetti sottoscrivono la dichiarazione anche ai fini dell’attestazione di cui al decreto n. 164 del 1999.

La conseguenza del mancato visto di conformità è pesante: non potranno essere utilizzati in compensazione “Orizzontale” o esterna i crediti evidenziati dalla dichiarazione.

Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale

Passiamo ora ad analizzare i dati contenuti nelle comunicazioni lavoro dipendente. Questa parte della dichiarazione accoglie i dati contenuti nelle Certificazioni Uniche, ex CUD, integrandoli con ulteriori elementi utilizzati all’Agenzia delle Entrate a fini

di verifica e ricalcolo della tassazione effettuata dal sostituto d'imposta in acconto (si pensi, ad esempio, ai dati inseriti nella sezione "Trattamento di fine rapporto").

Come noto, quest'anno per la prima volta le Certificazioni Uniche sono state oggetto di invio telematico, avvenuto entro il 28 febbraio scorso, nel quadro dell'operazione "730 precompilato", volta a fornire gratuitamente ai contribuenti la dichiarazione 730/2015 già compilata da parte dell'Amministrazione finanziaria.

I dati contenuti in questa sezione sono numerosi, mi limiterò quindi, anche per motivi di tempo, a focalizzare l'attenzione soprattutto su ciò che non era già compreso nelle CU e su quanto è variato rispetto all'anno scorso.

La prima variazione si incontra subito nella parte A della comunicazione, dove viene indicato il comune di residenza:

PARTE A DATI RELATIVI AL DIPENDENTE, PENSIONATO O ALTRO PERCETTORE DELLE SOMME	Codice fiscale		Cognome			Nome			
	1		2			3			
	Sesso (M o F)	Data di nascita		Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia di nascita (sigla)	Categorie particolari	Eventi eccezionali	Casi di esclusione dalla precompilata	
	4	5	giorno mese anno	6	7	8	9	10	
	DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2014								
	Comune				Provincia (sigla)	Codice comune			
	20				21	22			
	DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2015								
	Comune				Provincia (sigla)	Codice comune	Codice sede		
	23				24	25	26		

non è più prevista l'indicazione del comune di residenza al 31/12/2014, ma solo quello al primo gennaio 2014 ed al primo gennaio 2015. Ciò è diretta conseguenza delle modifiche introdotte dal cosiddetto “Decreto Semplificazioni fiscali”: si tratta del decreto legislativo n. 175 dello scorso anno, che fra l'altro all'articolo 8 ha previsto l'uniformazione della data di riferimento del domicilio fiscale ai fini del calcolo delle ritenute fiscali per addizionale regionale e comunale, entrambe oggi fissate al primo gennaio di ogni anno.

A tal proposito, anche se non si tratta certo di una novità, giova ricordare che gli effetti delle variazioni di domicilio fiscale decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

Occorre poi dare notizia che è stata aggiunta una sezione “Riservato ai percipienti esteri” in cui è ora necessario indicare il codice dello stato estero in cui risiede il percettore di reddito di lavoro dipendente, desumendolo da una apposita tabella inclusa nelle istruzioni ministeriali alla compilazione del modello:

RISERVATO AI PERCIPIENTI ESTERI	Codice Stato estero 43
------------------------------------	---------------------------

Direttamente legato alle CU (ed al progetto “730 precompilato”) è poi il nuovo punto 10 “Casi di esclusione dalla precompilata”, in cui indicare il codice 1 o 2 a seconda rispettivamente che si dichiarino esclusivamente redditi per loro natura

non utili alla dichiarazione precompilata (1) oppure che la dichiarazione sia presentata ai soli fini previdenziali (2). E' chiaro che anche se la certificazione era stata contrassegnata barrando questa casella dovrà comunque essere inserita nella dichiarazione 770, ed inviata all'Agenzia delle Entrate come in passato: l'obbligo dichiarativo, infatti, va tenuto ben distinto da quello di "comunicazione dati" proprio dell'invio telematico CU già avvenuto lo scorso febbraio. Si tratta di due adempimenti diversi, con finalità prettamente distinte.

Passando alla Parte "B" della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" riguardante i dati fiscali troviamo anzitutto una nuova modalità di esposizione del reddito imponibile corrisposto nell'anno: è ora necessario indicare analiticamente la tipologia di reddito e distinguere fra quanto attinente a rapporto di lavoro a tempo determinato e quanto invece prodottosi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. In pratica si tratta di riportare esattamente quanto già comunicato telematicamente entro il 28 febbraio scorso con le CU.

Altra novità, intesa a migliorare la leggibilità delle comunicazioni, è stata la distinzione fra importi di acconto conseguenti ad assistenza fiscale fra coniuge e dichiarante: i dati appaiono ora elencati in distinte sezioni. Nello stesso segno va anche la nuova indicazione degli eventuali crediti da assistenza fiscale non rimborsati.

Come già indicato nella CU anche sul modello 770 è stata prevista una apposita sezione per gli Oneri Detraibili, fino all'anno scorso indicati in una sola casella, con esposizione nelle annotazioni di ulteriori indicazioni.

Novità assoluta, invece, è costituita dal cosiddetto Bonus "Renzi", o "Bonus 80 euro", che per la prima volta (e solo da maggio) è stato erogato nel 2014: ad esso è destinata una parte della sezione "Detrazioni e Crediti":

CREDITO BONUS IRPEF					
Codice Bonus	Bonus erogato	Bonus non erogato	Bonus recuperato	Codice Bonus	Bonus erogato
119	120	121	122	123	124
Bonus non erogato		Bonus recuperato		Codice fiscale sostituto	
125	126	127			

analizziamone ogni singolo punto:

- Punto 119 - Codice Bonus: identifica se il bonus è stato riconosciuto o meno;
- Punto 120 – Bonus erogato: importo di bonus riconosciuto al lavoratore;
- Punto 121 – Bonus non erogato: indicare l'importo di bonus riconosciuto ma non erogato dal sostituto d'imposta;
- Punto 122 – Bonus recuperato; è l'importo di bonus trattenuto al lavoratore perché non spettante.

Il particolare meccanismo di calcolo per l'attribuzione del bonus, infatti, ha portato in alcuni casi a dover trattenere al soggetto importi indebitamente percepiti.

le istruzioni precisano che il sostituto d'imposta deve comprendere anche eventuale bonus erogato da precedente datore di lavoro, avendo in tal caso cura di compilare anche i successivi punti da 123 a 127 (non presenti sulla CU);

Gli importi indicati nei punti da 119 a 126 dovranno poi trovare riscontro con quanto indicato nel prospetto delle compensazioni SX, rigo 47.

Proseguendo nell'analisi dei punti che compongono la certificazione è da segnalare che fra i redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta è stata aggiunta la specifica relativa ai redditi percepiti per "lavori socialmente utili".

E' stata inoltre ridefinita la sezione "Dati relativi ai conguagli" come diretta conseguenza delle modifiche apportate al punto "reddito imponibile corrisposto".

La tabella "Annotazioni" accoglie eventuali annotazioni fisse, identificate da un codice alfabetico. Nelle istruzioni alla compilazione del modello ne è riportato l'elenco, in gran parte confermato rispetto all'anno passato; in questa sede ricorderò solo quelle di nuova istituzione:

- Codice **GH**, da utilizzare per comunicare al percettore dei redditi la necessità di presentare dichiarazione dei redditi al fine di rettificare gli importi erroneamente conteggiati in conguaglio, perché calcolati prima dell'entrata in vigore del ricordato D.Lgs. 175/2014;
- Codice **CF**, da utilizzare per comunicare al percipiente che la CU inviata originariamente entro il 28 febbraio 2015 è stata successivamente modificata dal sostituto d'imposta, e l'eventuale "precompilata" ricevuta non può essere utilizzata così com'è ma deve essere modificata;
- Codice **GI**, riservato ai casi di operazioni straordinarie, da parte del sostituto d'imposta che invia la CU anche per i soggetti estinti.

Per completezza ricordo che vi sono invece altri codice "annotazione" che sono stati soppressi: stante la nuova e più analitica indicazione degli importi nella parte "dati fiscali" della comunicazione non avevano più motivo di esistere. Si tratta ad esempio dell'annotazione codice "**BA**" che lo scorso anno abbiamo utilizzato per specificare i dati relativi agli acconti versati in sede di assistenza fiscale, oppure dell'annotazione codice "**BO**" che era servita ad indicare gli elementi utili al calcolo delle detrazioni per familiari a carico.

Sempre con riferimento ai familiari a carico, segnalo che la sezione “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico” è stata rivista ed ottimizzata rispetto all’anno scorso:

DATI RELATIVI AL CONIUGE E AI FAMILIARI A CARICO		Relazione di parentela				Codice fiscale		N. mesi a carico	Minore di tre anni	Percentuale di detrazione spettante	Detrazione 100% affidamento figli
1	C	701	Coniuge		702		703				
2	F1	704	Primo figlio		D	705	706	707	708	709	710
3	F	711	A	712	D	713	714	715	716	717	718
4	F	719	A	720	D	721	722	723	724	725	726
5	F	727	A	728	D	729	730	731	732	733	734
6	F	735	A	736	D	737	738	739	740	741	742
7	F	743	A	744	D	745	746	747	748	749	750
8	F	751	A	752	D	753	754	755	756	757	758
9	F	759	A	760	D	761	762	763	764	765	766
10	Percentuale di detrazione spettante per famiglie numerose						767	%			

Fra l’altro occorre ricordare come l’Agenzia delle Entrate sia recentemente intervenuta sull’argomento con Provvedimento del 11 maggio scorso, stabilendo che ove la percentuale di “carico fiscale” variasse durante l’anno è necessario darne comunicazione compilando diversi righi.

Passiamo ora alla parte “C” della sezione comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, destinata all’indicazione dei “Dati previdenziali ed assistenziali INPS”: in questa parte della dichiarazione si nota una sola modifica, è stata infatti aggiunta nella sezione “3”, gestione dipendenti pubblici ex INPDAP, la consueta griglia per l’indicazione “mesi per i quali è stata

presentata la denuncia UNIEMENS” ; anche se per questa tipologia di lavoratori fin dal novembre 2012 si dichiarano mensilmente i dati utilizzando la denuncia UNIEMENS, stranamente nelle dichiarazioni precedenti questo punto era stato dimenticato:

SEZIONE 3 INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI (EX INPDAP)		Gestione									
Codice fiscale Amministrazione		Progressivo azienda		Codice identificativo attribuito da SPT del MEF			Pens.		Enpddep Cred. /Enam		Anno di riferimento
15		16		17			18 19		20 21		22
Totale imponibile pensionistico		Totale contributi pensionistici		Totale imponibili TFS			Totale contributi TFS		Totale imponibile TFR		
23		24		25			26		27		
Totale contributi TFR		Totale imponibile Gestione Credito		Totale contributo Gestione Credito			Totale imponibile ENPDEP/ENAM		Totale contributi ENPDEP/ENAM		
28		29		30			31		32		
MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens											
Tutti											
Tutti con l'esclusione di											
33 T 34 G F M A M G L A S O N D											

La comunicazione dati certificazione dipendente si chiude con la parte “D” dedicata all’ Assistenza fiscale; la cito solo per considerare che nulla è cambiato rispetto al modello 770 dell’anno precedente: nulla da segnalare.

Comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi

Proseguendo nell’analisi delle sezioni che compongono la dichiarazione modello 770 Semplificato veniamo ora a esaminare la “Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”.

Come in passato questa sezione deve essere utilizzata per dichiarare:

- i compensi erogati nell'anno fiscale con riferimento a redditi di lavoro autonomo ex art. 53 del TUIR o a redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1 dello stesso Testo Unico delle Imposte sui Redditi;
- Le ritenute effettuate su provvigioni;
- I corrispettivi erogati a seguito di contratto d'appalto.

Sono tutti redditi sui quali il committente o l'appaltatore assumono la veste di sostituto d'imposta, provvedendo al calcolo ed al versamento di ritenute fiscali d'acconto sulle somme erogate.

Anche questi dati sono stati in gran parte già comunicati all'Agenzia delle Entrate, nella dichiarazione 770 sono integrati solo poche informazioni relative principalmente a meglio specificare eventuali redditi erogati da altri soggetti nell'ambito di operazioni straordinarie con estinzione del precedente sostituto d'imposta: infatti in tali casi come ho già ricordato è il nuovo sostituto d'imposta che deve assolvere all'obbligo dichiarativo anche per i soggetti estinti, ma si rende necessario distinguere puntualmente quanto erogato dall'attuale sostituto d'imposta e quanto dal precedente, soprattutto ai fini delle verifiche relative al corretto adempimento degli obblighi fiscali conseguenti, cioè trattenuta e versamento delle ritenute.

La sezione non ha subito particolari variazioni rispetto all'anno scorso, segnalo solo una reimpaginazione delle informazioni, che appaiono ora più organicamente distribuite, e l'introduzione di nuove tipologie di reddito dichiarabili, fra le quali ricordo quelle relative alle cosiddette obbligazioni di “fare, non fare, permettere” considerate dal ricordato articolo 67, comma 1, del Testo Unico Imposte sui Redditi.

Anche in questa sezione deve essere indicato il comune di domicilio fiscale al 1/1/2014 (non più l'indirizzo, informazione peraltro fiscalmente ininfluyente) utile per il calcolo delle addizionali IRPEF da effettuare sui compensi erogati a titolo di indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese e premi a percipienti nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche o in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici, redditi contraddistinti dal codice “Tipo reddito” “N”.

Prospetto SS – Dati riassuntivi

Circa il prospetto dei dati riassuntivi nessuna modifica da segnalare, ricordo solo che particolari modalità di compilazione sono richieste nel caso in cui nell'anno 2014 si siano verificate operazioni straordinarie **SENZA** estinzione del precedente sostituto d'imposta (compilazione del rigo "SS4"):

IMPORTI NON PRELEVATI A SEGUITO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE	Addizionale regionale 2013 non trattenuta nel 2014 1	Addizionale comunale 2013 a saldo non trattenuta nel 2014 2	Addizionale comunale acconto 2014 3	
	Assistenza 2014			
	Saldo IRPEF 2013 4	Primo acconto IRPEF 2014 5	Addizionale regionale 2013 6	Saldo addizionale comunale 2013 7
SS4	Acconto addizionale comunale 2014 8	Secondo acconto IRPEF 2014 9	Acconto tassazione separata 10	Imposta sostitutiva premi di produttività 11
	Cedolare secca locazioni 2013 12	Primo rata acconto cedolare secca 2014 13	Seconda rata acconto cedolare secca 2014 14	Contributo di solidarietà 15

al fine di consentire all'Agenzia delle Entrate un corretto riscontro fra quanto dichiarato dal cedente come "dovuto" nella dichiarazione 770/2014 redditi 2013 e quanto effettivamente trattenuto nel 2014 a titolo di "Saldo addizionale" regionale e comunale.

Prospetto ST – Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale ed imposte sostitutive

Per quanto concerne il prospetto ST, relativo a ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale ed imposte sostitutive, possiamo dire che la sezione risulta pressochè invariata rispetto allo scorso anno.

Come noto in questo prospetto è necessario indicare, distinte per mese di corresponsione degli emolumenti, le ritenute operate, le eventuali somme a credito utilizzate in compensazione diretta ed i conseguenti importi versati con l'indicazione della relativa data di versamento.

Anche quest'anno l'Agenzia delle Entrate ha specificato che il prospetto ST deve essere compilato avendo cura di rispettare, ove possibile, una stretta corrispondenza con gli importi indicati nei singoli rigi della delega F24, utilizzando pertanto un distinto rigo del prospetto per ciascun rigo risultante nella delega F24.

Ciò premesso ritengo utile analizzare in che modo l'istituzione del nuovo credito d'imposta "Renzi" venga ad impattare sulla compilazione del prospetto ST.

Anzitutto occorre ricordare come, perlomeno da quando la fonte normativa è a regime, e per tutti i sostituti d'imposta tranne gli enti pubblici, la compensazione del credito "Bonus Renzi" avvenga tramite compensazione esterna o come si suole dire in modalità "orizzontale", cioè con l'evidenziazione del tributo "**1655**" nella colonna credito della delega modello F24.

Ciò fa sì che non sia necessario indicare nulla nel prospetto ST, in quanto la compensazione effettuata è palesata sulla delega, dove peraltro i tributi degli importi trattenuti compaiono infatti per l'intero ammontare: è solo il saldo a versare che sarà diminuito del credito relativo al tributo "1655".

Ricordo che prima della conversione in legge del decreto legge istitutivo del nuovo credito, il **D.L. 24 aprile 2014 n. 89**, era stabilito che il tale credito venisse compensato con i debiti fiscali secondo le consuete regole (quindi compensazione interna); è stato solo con la legge di conversione, la **legge 23 giugno 2014 n. 69**, che è stata previsto l'utilizzo dell'istituto della compensazione ex. D.Lgs. n. 241/1997 tant'è vero che con risoluzione n. **48/E/2014** l'Agenzia delle Entrate ha istituito un apposito codice tributo, il **1655**.

Oltre agli enti pubblici, quindi, potrebbero esservi stati anche altri sostituti d'imposta che nelle more dell'emanazione della legge di conversione hanno proceduto alla compensazione interna: per questi casi, è solo in essi, è prevista la compilazione del

punto 4 “importi utilizzati a scomputo” e della nuova nota codice “U”; in tutti gli altri casi l’utilizzo in compensazione del credito “Bonus Renzi” non viene evidenziato in alcun modo sul prospetto ST.

Anche per quanto concerne il versamento delle somme a credito rivelatisi non spettanti non ci sono particolarità da rispettare, indicando importo ritenuto, importo versato e tributo 1655. Unica eccezione riguarda solo gli enti pubblici, che dovranno rispettare particolari modalità di compilazione ed indicare la nuova nota “V”.

Prospetto SV – Trattenute di addizionali comunali all’IRPEF

Rispetto al prospetto **SV** non c’è nulla da segnalare, il prospetto risulta invariato: anche quest’anno deve essere utilizzato per indicare le trattenute, le compensazioni effettuate ed i versamenti eseguiti a titolo di addizionale comunale; i dati dovranno essere indicati **in forma aggregata** rispetto all’analitica indicazione effettuata invece sulle deleghe di versamento F24, ove sono stati invece indicati tanti righi quanti sono stati i comuni interessati al versamento dell’addizionale comunale.

Prospetto SX – Riepilogo dei crediti e delle compensazioni

Anche il prospetto SX risulta sostanzialmente invariato rispetto al passato: continua ad essere il prospetto in cui dichiarare i crediti maturati nell'anno fiscale, quelli provenienti da precedenti dichiarazioni ed esplicitare i crediti utilizzati in compensazione, per permettere all'Agenzia delle Entrate di effettuare gli opportuni bilanciamenti fra enti impositivi diversi.

L'istituzione del nuovo credito "Bonus Renzi" si è tradotta nell'introduzione di un nuovo rigo denominato "SX47":

SX47	Credito bonus riconosciuto	Anno 2014		
		1	2	3
			credito recuperato	credito residuo

In tale rigo, composto da tre punti, andremo rispettivamente ad indicare:

- Nel punto 1 l'importo del Bonus riconosciuto;
- Nel punto 2 l'importo del Bonus eventualmente recuperato a seguito delle operazioni di conguaglio;
- Nel punto 3 l'importo del Bonus non ancora utilizzato in compensazione, che potrà essere dedotto nel corso del 2015.

In passato, soprattutto i primi anni in cui era stato introdotto, la compilazione di questo prospetto ci ha impegnato notevolmente: a tal proposito ricordo che il prossimo anno, grazie all'entrata in vigore del ricordato "Decreto semplificazioni" che ha modificato a partire dall'anno fiscale 2015 le modalità di compensazione dei crediti, eliminando di fatto la maggior parte delle fattispecie di compensazione diretta, la redazione sarà notevolmente semplificata.

Infatti, cadendo la necessità di esplicitare analiticamente le compensazioni effettuate, perché ormai evidenziate sulle deleghe F24, rimarrà solo l'obbligo di indicare i crediti maturati e non ancora utilizzati.

A proposito dei crediti residui emersi dalla dichiarazione da utilizzare nell'anno fiscale successivo, esposti ai righe "SX32" e "SX33" ricordo ancora la necessità di apporre alla dichiarazione il **visto di conformità** se questi risultano di importo superiore a euro 15.000:

Riepilogo del credito da utilizzare in compensazione	SX32		2	
	Credito scaturito da ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale (codice 6781)	(di cui trasferito al consolidato	1)
	SX33			
Credito scaturito da ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (codice 6782)	(di cui trasferito al consolidato)	

Prospetto SY – Somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute da art. 25 del D.L. N. 78/2010

Concludo questa sintetica esposizione della dichiarazione 770 semplificato con l'ultimo prospetto che la compone, vale a dire il prospetto SY, destinato alle ritenute effettuate in occasione di pignoramenti presso terzi e sui bonifici trattati da Banche e Poste Italiane in relazione a lavori per i quali spettano detrazioni imposta o oneri deducibili, solo per segnalare che non presenta alcuna modifica rispetto agli anni scorsi.